

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica
utilità del piano regolatore (PR) di Vezio

del 4 dicembre 1990

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PR di Vezio.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 29 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 2815 del 24 aprile 1990, ha approvato il PR di Vezio. Contro questa decisione sono pervenuti i seguenti ricorsi:

1. Fabrizio Toffoletto, Vezio (avv. Fausto Barchi, Lugano)
2. Abele Mercolli, Lugano-Cassarate.

Ciò premesso, sui singoli ricorsi, si osserva quanto segue.

1. Ricorso n. 1 - Fabrizio Toffoletto

Il ricorrente è proprietario dei fondi m. n. 378 e 388. Egli contesta le motivazioni, che ritiene generiche ed usuali, con le quali il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso di prima istanza contro il PR di Vezio. Il ricorrente ripropone qui integralmente il suo ricorso di prima istanza con il quale chiedeva l'inclusione in zona edificabile del suo f.m.n. 378 e dei f.m.n. 1003, 1004, 1006, 1007 e 1157 in località "Barosio".

Il Comune ha escluso dalla zona edificabile i fondi suddetti e li ha inseriti in zona agricola anziché in zona senza destinazione specifica in quanto idonei allo sfalcio.

Questa scelta del Comune è opportuna per i motivi esposti al punto 4.2.7 pag. 32 della risoluzione governativa n. 2815 che qui di seguito si ripropongono e si ribadiscono.

La LPT fa obbligo ai Comuni di allestire i piani di utilizzazione i quali devono definire le aree necessarie all'edificazione entro 15 anni.

Per questa ragione il PR va dimensionato tenendo conto del presunto sviluppo residenziale del Comune in un tempo determinato.

Per poter effettuare una razionale pianificazione, segnatamente in un comprensorio vasto come quello di Vezio, ovviamente non tutto il territorio può essere destinato all'edificazione. Questo concetto di razionalità del PR è espresso all'art. 15 della LE in cui si parla di organizzazione razionale del territorio e di sviluppo armonico del Comune, nonché della necessità di commisurare il piano ai bisogni e alla capacità economica del Comune.

Si ricorda che la LPT, all'art. 14 stabilisce che i piani di utilizzazione disciplinino l'uso ammissibile del suolo e delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette (art. 15, 16, 17 e 18).

L'art. 16 in particolare sancisce l'istituzione della zona agricola.

Risulta pertanto una parte di territorio per la quale l'edificazione non è ammessa, riservate le eccezioni previste dall'articolo 24 della LPT del 22 giugno 1979 come pure dagli art. 9-15 del DEPT del 29 gennaio 1980.

Nel proporre la definizione delle zone edificabili il Comune ha dovuto considerare le esigenze suddette, ciò che ha portato ad escludere settori di territori magari sporadicamente edificati.

Il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è motivo sufficiente perché il proprietario ne possa oggettivamente esigere la sua inclusione.

Al riguardo si osserva inoltre che con decisione 17 ottobre 1979 il Tribunale federale si è espresso nel senso che il proprietario non può pretendere che un suo fondo, di fatto idoneo all'edificazione, sia assegnato alla zona edificabile (DTF 17.10.79 causa F.S. AG, comune di Mühleberg).

Altra richiesta d'inclusione di fondi in zona edificabile è stata respinta dal Tribunale federale con sentenza del 23 dicembre 1983 che evadeva un ricorso contro il PR di Mezzovico, nella quale tra l'altro si afferma quanto segue:

- "- che giova appena ricordare che la vigente LPT obbliga Cantoni e Comune a delimitare tra l'altro le zone edificabili (art. 14), comprendenti i terreni già edificati in larga misura e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro 15 anni (art. 15 LPT);
- che, quand'anche i terreni dei ricorrenti fossero completamente urbanizzati, come si afferma, ciò non fonderebbe ancora un diritto ad ottenere l'azzonamento in territorio edificabile (DTF 107 Ia 243; 103 Ia 256)".

Da ultimo val la pena di pure citare la sentenza del Tribunale federale 24 ottobre 1984 che respingeva il ricorso F.P.

avverso il PR di Sonvico con il quale si chiedeva l'inclusione in zona edificabile di una porzione di territorio nella quale sono presenti ben una decina di abitazioni. Queste disposizioni sono pure state riconfermate dal TF con sentenza del 13 dicembre 1988 che ha respinto un'analogha richiesta relativa il PR di Agno.

Come già affermato nelle considerazioni particolari precedenti la zona edificabile del PR di Vezio, nella dimensione ammessa dal Consiglio di Stato, soddisfa più che abbondantemente le previsioni di sviluppo futuro del Comune per i prossimi 15 anni, ragione per cui la definizione della zona edificabile così come al presente decreto risponde ad un interesse pubblico indiscutibile che giustifica l'attribuzione di una porzione di territorio alle zone non edificabili.

Sussidiariamente si richiamano integralmente le osservazioni concernenti il dimensionamento del PR e quelle concernenti le previsioni di sviluppo demografico di cui al punto 3.6.2.1 e la zona agricola di cui al punto 3.5.3.

Si osserva a titolo abbondanziale che per esigenze geometriche del riordino fondiario, attualmente in corso a Vezio, è pensabile la necessità di correzione di dettaglio del perimetro della zona edificabile, la quale potrebbe comportare l'eventuale inclusione di ulteriori parti di fondi di alcuni ricorrenti in zona edificabile.

Queste considerazioni motivano convenientemente la decisione impugnata che respinge il gravame di prima istanza presentato dal ricorrente per cui le censure qui sollevate che definiscono, usuali e generiche le considerazioni del Consiglio di Stato, devono essere respinte.

D'altronde la Legge di procedura per le cause amministrative non contiene disposizioni sulla formulazione delle motivazioni per cui sono applicabili i principi che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 4 CF. A tal proposito giova ricordare la decisione del Tribunale Federale 13.12.1988 n. 1P 383/88 in re T. cons. 3b), che tra l'altro recita quanto segue:

"Il ricorrente non invoca disposizioni cantonali, per cui la censura dev'essere esaminata esclusivamente alla luce dell'art. 4 CF. Questa norma non pone esigenze severe quanto alla forma e al contenuto della motivazione: basta che l'autorità menzioni brevemente i motivi che stanno alla base della sua decisione, permettendo così all'interessato di rendersi conto della portata del giudizio e dell'eventuale possibilità d'impugnativa presso un'istanza superiore (DTF 112 Ia 110 consid. 2b con i richiami). A tale scopo non è necessario che l'autorità giudicante si pronunci su tutti gli argomenti proposti: è sufficiente se essa si occupa delle circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 111 Ia 1, 4 consid. 4a con i rimandi). Né dall'art. 4 CF discende che la motivazione debba figurare nel medesimo documento con cui si notifica la decisione (DTF 111 Ia consid. 4a, 108 Ia 269 consid. 7)" (RDAT 1989, p. 135 n. 48).

Si osserva inoltre che il Comune ha delimitato la zona edificabile in località "Barosio" tenendo anche conto della prevista strada di urbanizzazione anziché dei confini dei fondi come pretende il ricorrente in quanto questi potranno essere sostanzialmente modificati con il riordino fondiario attualmente in corso a Vezio.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone la reiezione del ricorso.

2. Ricorso n. 2 - Abele Mercolli

Il ricorrente è proprietario del f.m.n. 991. Egli chiede l'arretramento di 2 metri del vincolo di zona EP che interessa la sua proprietà.

Si richiamano nel merito le osservazioni esposte al punto 4.2.6 pag. 31 della risoluzione n. 2815.

Si ribadisce in particolare che il Comune nell'ambito dello studio del PR è tenuto a prevedere quelle opere di interesse pubblico necessarie al proprio sviluppo. Il vincolo di area pubblica qui contestato è stato previsto per la formazione di una piazza comunale, del centro di protezione civile e del magazzino comunale. L'area riservata è idonea sia come superficie sia come ubicazione all'inserimento di queste attrezzature.

Per quanto concerne lo svincolo stradale contestato dal ricorrente si osserva che questo è necessario per l'urbanizzazione della zona edificabile in località "Masma". Esso è progettato in modo conforme alle direttive emanate dagli specialisti in materia di traffico (VSS) ed è inserito nel piano del traffico in modo organico e funzionale.

Ciò detto al Consiglio di Stato non è data facoltà di entrare nel merito delle proposte alternative del ricorrente in quanto limitato nel suo potere d'apprezzamento dal rispetto dell'autonomia comunale.

A titolo abbondanziale si osserva che il Comune potrà eventualmente tener conto delle suggestioni del ricorrente nell'ambito dell'elaborazione dei piani definitivi previsti in quest'area di interesse pubblico.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la reiezione del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli